

giungerò che dai dati stessi risulta che il numero delle giornate di presenza degli operai stabili ed avventizi nell'ultimo esercizio, è stato di 75,482 e che si sono pagate per lavoro a giornata lire 80,703.33 e per lavoro a cottimo lire 45,786.26, così una complessiva somma di lire 134,489.59.

Quanto al guadagno medio di ciascun operaio, risulta che esso è di lire 1.78 al giorno. È verissimo ciò che soggiunse l'onorevole Pace, cioè che in altre saline vi sono operai che guadagnano di più, ma è anche vero che ve ne sono altre in cui gli operai guadagnano molto meno.

Ho voluto aggiungere questi dati, per dimostrare alla Camera come questa azienda cerchi di corrispondere, sia nella giornata di lavoro che nel lavoro a cottimo, una somma corrispondente ai bisogni degli stessi operai.

Quanto alle altre raccomandazioni che sono state fatte, la Giunta generale del bilancio se ne rimette a quanto in proposito potrà fare l'onorevole ministro.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 145 s'intende approvato nello stanziamento proposto.

Capitolo 146. Paghe agli operai delle saline (*Spesa obbligatoria*), lire 510,000.

Onorevole Imbriani, ha facoltà di parlare.

Imbriani. È certo, signor ministro, che questa imposta del sale è tra le più esose; voi stesso lo dovete riconoscere, perchè va proprio a gravare sui più miseri.

Il Ministero passato, aggiungendo altri 5 centesimi per chilogramma, ha colmato la misura; ma io non posso accettare una delle teoriche del signor ministro, quella cioè dello Stato speculatore.

Comprendo il monopolio, benchè sia una delle più grandi ingiustizie, e come tale io lo combatta. I Governi lo estenderanno, le maggioranze lo approveranno, i miseri ne soffriranno, e la barca camminerà finchè potrà camminare; ma che poi si voglia davvero far diventare lo Stato speculatore questo non posso accettarlo!

Abbiamo già lo Stato bagnaiuolo, abbiamo lo Stato tabaccaio, abbiamo lo Stato biscaziere, dobbiamo anche avere lo Stato speculatore! Questo è il fondamento del socialismo di Stato, che, come sapete, è la peggiore, la più brutta forma sociale.

Quale è la conseguenza di quel che ha detto il ministro? Che si vuole convertire la

salina di Lungro in una officina di amuleti, di statuette.

Branca, ministro delle finanze. Ma no!

Imbriani. Ha detto che vuole esportare in Oriente i prodotti delle saline!

Branca, ministro delle finanze. Il sale.

Imbriani. Volete fare col sale degli amuleti, delle statuette! (*Si ride*).

Frola, relatore. Le faranno gli altri.

Imbriani. Dunque volete farle fare agli altri! Così sta bene, ma intendiamoci; questa esportazione sarà certamente sempre a detrimento dei consumatori di questi sali in Italia, e voi farete loro danno per un meschinissimo vantaggio che arrecherete allo Stato.

Non mettetevi dunque a fare gli speculatori salaioli!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pace.

Pace. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e dei suoi propositi, di trarre partito di una speciale condizione e degli speciali lavori nei quali eccellono gli operai di Lungro, per procurare una esportazione che riuscirà gradita a coloro che acquistano, e di vantaggio agli operai delle Saline di Lungro.

Presidente. Rimane così approvato il capitolo 146.

Capitolo 147. Indennità ai rivenditori dei sali (*Spesa d'ordine*), lire 1,225,000.

Capitolo 148. Spese d'ufficio e indennità agli impiegati destinati a prestar servizio in località malsane, lire 13,500.

Capitolo 149. Acquisto, riparazioni e manutenzione del materiale in servizio delle saline, compra del combustibile e della carta per l'impacchettamento del sale raffinato (*Spesa obbligatoria*), lire 225,000.

Capitolo 150. Compra dei sali (*Spesa obbligatoria*), lire 1,600,000.

Capitolo 151. Trasporto dei sali (*Spesa obbligatoria*), lire 1,350,000.

Capitolo 152. Spese diverse pel servizio delle saline comprese quelle per le indennità di trasferte e compensi per lavori straordinari, lire 50,000.

Capitolo 153. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano